

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3954 del 17/10/2016
Oggetto	CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGAZIONE AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO COMUNE: CALDERARA DI RENO TITOLARE: PADANA SERVIZI SRL CODICE PRATICA N. BO07A0174
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4075 del 17/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno diciasette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGAZIONE AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO

COMUNE: CALDERARA DI RENO

TITOLARE: PADANA SERVIZI SRL

CODICE PRATICA N. BO07A0174

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza presentata il 29/12/2007, assunta al Prot. n. 1094 del 02/01/2008, pratica n. BO07A0174, della Ditta PADANA SERVIZI SRL, C.F./P.IVA:02014920405/01682921208, con sede legale in Via Bacciliera, 12 del comune di Calderara di Reno e l'integrazione Prot. n. 90591 del 29/03/2010, con cui viene richiesta la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso riempimento

cisterne automezzi per servizi di autospurgo e ad uso irrigazione di aree verdi aziendali, da cinque pozzi ubicati in comune di Calderara di Reno, sui terreni di proprietà censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 26 mappale 197 (pozzi denominati P1,P2,P3 e P5) e al mappale 248 (ex 62) (pozzo P4) con una portata massima di 10 l/s dal P2 e di 7 l/s dal P5 per complessivi 3000 metri cubi/anno (mc/a), mentre gli altri pozzi sono inutilizzati senza gruppi di pompaggio, tenuti come riserva per eventuali fabbisogni;

visto che le acque prelevate dai pozzi sono stoccate in una vasca di accumulo, da cui si sviluppa la rete idrica aziendale di utilizzo;

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione preferenziale ai sensi degli art.li 37 e 38 del RR 41/2001 e che, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che, a seguito della pubblicazione della domanda di concessione preferenziale all'Albo Pretorio del comune di Calderara di Reno, n. Rep. 501/2010, non sono pervenute opposizioni né osservazioni;

preso atto:

- dei pareri dell'Autorità di Bacino del Reno, acquisiti agli atti in data 13/10/2010 al n. 250159 e al n. 250166, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006 ed espressi in senso favorevole, ma, considerate le criticità di subsidenza locale, con la prescrizione di installare un contatore per la misura dei volumi derivati; di misurare il livello piezometrico delle falde derivate; di verificare l'adozione di tutte le possibili misure di risparmio idrico e di effettuare un rilievo isotopico delle acque di falda per la valutazione dei tempi di residenza e ricarica delle stesse;

- del parere della Provincia di Bologna, acquisito agli atti in data 29/10/2010 con il n.267727, espresso in senso favorevole, solo all'uso industriale, per le criticità di subsidenza locale;

ritenuto che:

- essendo contrastanti i suddetti pareri, sia da intendere prioritario quello dell'Autorità di Bacino rispetto

alle valutazioni sullo stato quantitativo della risorsa, in quanto competente in merito al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico;

- i monitoraggi quali-quantitativi previsti dall'Autorità di Bacino possano essere superati in quanto i pozzi di prelievo P2 e P5 sono stati già oggetto di monitoraggio dal 1976 come punti di controllo rispettivamente B013-00 e B014-00 della rete ARPA di monitoraggio regionale;

- per mitigare la criticità di subsidenza locale evidenziata nei suddetti pareri, sia opportuno concedere l'uso del pozzo profondo P2, soltanto nel caso in cui quello più superficiale P5 non sia in grado di soddisfare del tutto il fabbisogno idrico, prevedendo di aumentare il volume di stoccaggio della vasca di accumulo nel caso in cui le portate di utilizzo della risorsa siano superiori a quelle di prelievo; oppure di aumentare la portata massima di prelievo dal pozzo P5, rimanendo nei limiti della portata massima di prelievo complessiva concessa dai due pozzi;

considerato che:

- ai sensi dell'art.96, comma 7, del DLgs n. 152/06, le concessioni preferenziali sono rilasciate con le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico;

- ai sensi degli art.li 65 e seguenti del PTA, la regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, obbliga le aziende del settore produttivo ad adottare misure di risparmio idrico;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare;

considerato che:

- la ditta istante è tenuta, per gli usi già effettuati, al pagamento dei canoni di concessione a decorrere dal 10/08/1999, ai sensi dell'art. 38, comma 6 del RR 41/2001 e dell'art. 96, comma 7, del DLgs n.152/2006;

- i canoni annuali 1999 e 2000 devono essere versati a favore dello Stato, mentre i canoni successivi devono essere versati a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del RR 41/2001;

- ai fini del calcolo dei canoni, gli usi effettuati di riempimento autobotti per autospurgo e di irrigazione aree verdi aziendali sono assimilabili, rispettivamente, all'uso igienico e assimilati e all'uso irrigazione aree destinate al verde pubblico etc., ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2,

lettere f) e d) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

- alla concessione ad usi plurimi esercitata mediante una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per ogni uso ai sensi dell'art. 20, comma 6 del RR 41/2001;

- nella fattispecie, per quanto ci siano più pozzi di prelievo, le modalità di utilizzo mediante vasca di accumulo, determinano condizioni simili a quelle previste dal suddetto art.20, comma 6, per cui è opportuno applicare un canone unico, in particolare quello più elevato corrispondente all'uso igienico e assimilati;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 166,00;
- dei canoni di concessione 2001-2015 e del canone 2016 per un importo complessivo di € 2345,95;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Ditta PADANA SERVIZI SRL, C.F./P.IVA:02014920405/01682921208, con sede legale in Via Bacciliera, 12 del comune di Calderara di Reno, la concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee da cinque pozzi ubicati sui terreni censiti al NCT del comune di Calderara di Reno al Foglio 26 mappale 197 (pozzi P1,P2,P3 e P5) e al mappale 248 (pozzo P4), alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima complessiva di 17 l/s per un volume annuo massimo di prelievo complessivo di 3000 mc, ad uso igienico e assimilati e irrigazione aree destinate al verde pubblico;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la **scadenza** della concessione è **fissata**, ai sensi della DGR n.787/2014, **il 31/12/2025**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di fissare l'importo del **canone per l'anno 2016** in **€ 161,00=**, da versarsi, **anticipatamente** al ritiro del presente atto;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione degli importi mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annuali successivi al 2016, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;
- trasmettere alla scrivente **Struttura** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento dei canoni e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di trasmettere copia del presente atto agli uffici statali territorialmente competenti, per la verifica del versamento dei canoni dovuti allo Stato per le annualità dal 1999 al 2000;

7) di fissare l'importo della cauzione in € 250,00=, da versarsi, **anticipatamente** al ritiro del presente atto;

8) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla Ditta PADANA SERVIZI SRL, C.F./P.IVA:02014920405/01682921208, con sede legale in Via Bacciliera, 12 del comune di Calderara di Reno.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) le opere di presa sono cinque pozzi ubicati sui terreni di proprietà, censiti al NCT del comune di Calderara di Reno al Foglio 26 mappale 197 (pozzi P1,P2,P3 e P5) e al mappale 248 (pozzo P4), rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTMER: P1 X:677277 Y:936168; P2 X:677222 Y:936146; P3 X:677266 Y:936167; P4 X:676838 Y:935981; P5 X:677275 Y: 936174, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo P1 è profondo 22,00 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 100 mm. Il pozzo è privo di gruppo di pompaggio;

il pozzo P2 profondo 348 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione multifalda di diametro di 250 mm. All'interno è inserita una elettropompa sommersa di 5,5 kw;

il pozzo P3 è profondo 8,00 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 1000 mm. Il pozzo è privo di gruppo di pompaggio;

il pozzo P4 è profondo 4,00 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 1000 mm. Il pozzo è privo di gruppo di pompaggio;

il pozzo P5 profondo 30 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 140 mm. All'interno è inserita una elettropompa sommersa;

C) **il prelievo è stabilito** con una portata massima complessiva di 17 l/s per un volume annuo massimo di prelievo complessivo di 3000 mc. Il prelievo può essere effettuato dai due pozzi P2 e P5, mentre gli altri sono inutilizzati e senza gruppi di pompaggio, tenuti come riserva per eventuali ulteriori prelievi che dovranno comunque essere preventivamente assentiti;

D) la risorsa è utilizzabile per il riempimento di autobotti per autospurgo e per l'irrigazione di aree verdi aziendali. Tali usi sono assimilati, rispettivamente, ai fini del calcolo dei canoni, all'uso igienico e assimilati e a quello irrigazione aree destinate al verde pubblico etc., ai

sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lettere f) e d) della L.R. n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- utilizzare il pozzo profondo P2, soltanto nel caso in cui quello più superficiale P5 non sia in grado di soddisfare del tutto il fabbisogno idrico richiesto;
- predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

Art.4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità**

d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLgs 152/06.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, la Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa**

o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9
Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Baldini Paolo, titolare della ditta PADANA SERVIZI SRL, C.F./P.IVA:02014920405/01682921208, con sede legale in Via Bacciliera, 12 del comune di Calderara di Reno, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.